

Incarichi, le contraddizioni di una disciplina superata

Dfp e Corte dei conti su posizioni divergenti

di Luigi Oliveri *



In breve

La **Finanziaria di quest'anno** non è riuscita a dipanare la sempre più intricata **matassa degli incarichi di collaborazione**, al contrario, ha contribuito a mettere altra carne a cuocere, complicando il **quadro complessivo**. Le interpretazioni della **Corte dei conti** e della Funzione pubblica, sia pure nell'intento di fornire delle **scappatoie condivisibili** hanno sovente finito col **contraddire la norma**, ricavandosi uno **spazio di suplenza** che non gli compete.

Giunti ad ormai 6 mesi dall'entrata in vigore della L. n. 244/2007 e della sua disciplina sugli "incarichi", si può fare un bilancio sull'impatto operativo di tali disposizioni. E si tratta, oggettivamente, di valutazioni ampiamente negative.

Non tanto e non solo sul merito dell'impianto normativo, eccessivo, parossistico, dirigistico. Ma, soprattutto, sui modi di interpretare ed applicare le disposizioni, suggeriti dalle fonti "ufficiali", Corte dei conti e Funzione pubblica. Si nota, infatti, che sebbene gli intenti alla base della normativa fossero i più alti e nobili, il risultato ottenuto è talmente paradossale che le interpretazioni ufficiali si sono ispirate ad un criterio rivelatore della necessità di un intervento normativo correttivo urgente: l'interpretazione abrogante.

È noto il principio generale, secondo il quale l'interpretazione delle norme, per essere considerata corretta, non può condurre ad una loro abrogazio-

ne implicita. Per via interpretativa, insomma, non è consentito affermare il contrario di quanto dispone la legge, ponendo nel nulla le sue disposizioni, perché, è fin troppo ovvio, si consentirebbe una modificazione implicita ed illegittima dell'assetto dei poteri. Quello legislativo, insomma, perderebbe la supremazia; ciascuno, sentendosi libero di leggere le norme anche in senso abrogante, potrebbe per ragioni di utilità stabilire di volta in volta se e quando applicarla.

Questo, ovviamente, in un ordinamento giuridico coerente non è ammissibile. Lo sforzo interpretativo è, dunque, quello di consentire l'applicazione delle norme, magari con letture dei loro precetti di carattere evolutivo e coordinato con principi e disposizioni rinvenibili in altre leggi, per garantire unità e omogeneità all'ordinamento. Interpretazioni "abrogative" sono consentite solo alla Corte costituzionale.

Se, allora, per dare un significato alle disposizioni della L. n. 244/2007 troppo sovente si ricorre a sue letture diametralmente opposte al contenuto delle norme, delle due, l'una: o la gran parte delle interpretazioni proposte sono da considerare come non fossero; oppure è la normativa che costringe a salti logici, che portano a letture distortive del suo contenuto, necessari per rendere coerente la L. n. 244/2007 con l'ordinamento giuridico. Il che proverebbe che le disposizioni di tale legge in merito al lavoro flessibile e agli incarichi esterni sono in conflitto con l'ordinamento. Da qui l'ulteriore riflessione: occorrerebbe, allora, porsi il problema della permanenza stessa di queste disposizioni nell'ordinamento e chiedersi, dunque, se non sia più opportuno abrogarle del tutto.

Poste queste premesse, la necessità di una revisione urgente della normativa risulta certamente più chiara, passando in rassegna appunto le varie interpretazioni proposte sui temi più rilevanti della normativa.

La particolare e comprovata specializzazione universitaria

L'art. 3, co. 76, della L. n. 244/2007, ai fini degli incarichi esterni, richiede la ben nota, ormai, particolare e comprovata specializzazione universitaria.

*Dirigente servizi per l'impiego
provincia di Verona*

Si tratta di una definizione priva di contenuto. L'ordinamento non conosce il titolo di "specializzazione universitaria". Sicché si è posto immediatamente il problema di capire di cosa si trattasse.

Le posizioni in campo

Tesi favorevole - Senza alcun dubbio la legge, nel richiedere, comunque, una "specializzazione" universitaria pare, porre a base dei requisiti da possedere in capo ai destinatari di incarichi:

- a) della laurea;
 - b) di un'ulteriore requisito, tale da dimostrare una specifica specializzazione, da presumere coerente con l'oggetto del possibile incarico.
- Insomma, se la lingua italiana ha un

significato, una specializzazione universitaria è qualcosa in più della sola laurea.

Sin da subito, infatti, si era ritenuto che occorressero ulteriori titoli accademici, il superamento di master o corsi post-laurea, dottorati di ricerca, contratti di insegnamento universitario, pubblicazioni scientifiche.

Tesi contraria - Nulla di tutto ciò. A privare del significato chiaro che la legge attribuisce alla specializzazione universitaria ha provveduto quasi subito la Funzione pubblica.

Prima, con il parere dell'ufficio Upa n. 5/2008, secondo il quale la particolare specializzazione universitaria sarebbe, nella sostanza, la laurea specialistica o magistrale.

Questo primo avviso è stato poi con-

fermato con la circolare n. 2 del 2008: "per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione 'esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria' deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico".

Conclusioni

Insomma, l'intento di ridurre o, forse, di condurre ad una più corretta dimensione la portata della norma appare evidente. Ma altrettanto chiaro è che la coincidenza tra una specializzazione universitaria e la sola laurea specialistica non è conforme al dettato normativo.

* * *

L'obbligo del possesso della laurea

Sempre l'art. 3, co. 76, della L. n. 244/2007, nel novellare l'art. 7, co. 6, del Dlgs n. 165/2001 risulta precettivo e inderogabile, nel richiedere obbligatoriamente la laurea (nell'accezione riduttiva *contra legem* vista prima), come presupposto per il conferimento di qualsiasi incarico.

Questa previsione, però, crea una serie di difficoltà. Infatti, il legislatore ha modificato l'art. 7, co. 6, del Dlgs n. 165/2001 con l'intento di assicurare che gli incarichi esterni siano conferiti solo per fare fronte ad esigenze lavorative di alta qualificazione, escludendo, dunque, collaborazioni miranti a soddisfare esigenze lavorative ordinarie.

Tuttavia, l'intento è stato perseguito solo facendo riferimento al titolo di studio da possedere, per qualificare come elevata la prestazione. Dimenticando, però, che i titoli attestanti la competenza professionale sono con-

nessi, ovviamente, al tipo di professione richiesta.

È risultato evidente che molte professioni "tutelate", regolate da albi o collegi professionali, sarebbero state fortemente pregiudicate dalla norma. L'esempio che a tutti è risultato evidente è quello della professione dei geometri, esercitabile, ovviamente, senza laurea. I geometri compiono tipicamente una serie di attività riconducibili ad "incarichi", come la formazione dei tipi di frazionamento. La norma, in effetti, interpretata letteralmente, impedisce di assegnare incarichi ai geometri, imponendo, allora, di rivolgersi a ingegneri o architetti (i quali, a loro volta, si affiderebbero a geometri), con incremento dei costi e violazione delle disposizioni delle norme a tutela della professione di geometra, nonché incidendo negativamente sulle regole di apertura del mercato del lavoro.

Ma gli esempi possono ricomprendere i *broker* assicurativi, i docenti delle materie tecniche della formazione professionale e artistica, gli incaricati di direzione artistica di manifestazioni, prestatori d'opera professionale (pittori, scultori, artisti di varia natura) e così via.

Le posizioni in campo

Tesi favorevole - L'art. 7, co. 6, dispone: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti [...]".

Insomma, per il lavoro autonomo, sia regolato da contratti di prestazione d'opera professionale o intellet-

tuale, sia regolati da contratti di collaborazione, la norma è chiara: occorre che il destinatario sia un esperto, laureato.

Tesi contraria - La complicazione operativa discendente da una così restrittiva disposizione normativa ha causato la necessità di una interpretazione differente.

La circolare n. 2/2008 della Funzione pubblica, infatti, ha fornito una prima lettura, di segno diverso rispetto a quanto affermato dalla legge. Ritiene, infatti, che *“l'articolo 7, comma 6 e seguenti, costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica”*.

Tale avviso è stato meglio precisato, poi, col parere Uppa n. 24/2008, in merito ai requisiti che deve possedere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il parere ha preso atto che tale incarico può essere affidato anche a non laureati, purché in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nonché coloro che sono in possesso di laurea triennale (dunque, non specialistica) di *“Ingegneria della sicurezza e protezione”* o di *“Scienze della sicurezza e protezione”* o di *“Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”* sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al co. 2. Infatti, è l'art. 8-bis, co. 2, del Dlgs n. 626/1994, a dettare, come regola speciale, i requisiti che debbono essere in capo a tali soggetti.

Ovviamente, simile impostazione la-

scia, allora, aperto il campo alle professionalità elevate, che non richiedono per legge il titolo di studio della laurea, come nel caso dell'addetto stampa, o il già citato esempio del docente di materie tecniche di corsi di formazione professionale.

La negazione più rilevante, comunque, della previsione contenuta nella norma proviene dal recente parere della Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia (che sta facendo da apripista per interpretazioni di altre sezioni, compresa quella delle Autonomie), 12 maggio 2008, n. 28. Secondo tale parere può legittimamente essere oggetto di incarico esterno anche un'attività che può essere svolta da un professionista regolarmente iscritto ad un albo per il quale la legge non ritiene necessario il titolo della laurea.

Dunque, siamo alla negazione chiara e radicale della previsione normativa. Secondo la sezione, non è possibile ritenere che la professionalità del destinatario dell'incarico sia necessariamente legata al possesso di un diploma di laurea. Invece, si deve ritenere che la *“specializzazione”* prevista dal precetto normativo risulti *“comprovata”* anche nell'ipotesi in cui l'esercizio di una determinata attività sia subordinato dalla legge all'iscrizione ad un albo e all'assoggettamento ad un Ordine professionale per il quale non sia richiesto il possesso del titolo di laurea. Infatti, il superamento dell'esame di abilitazione, presupposto dell'iscrizione, è nella sostanza un accertamento ufficiale di un grado di elevata professionalità nell'esercizio di un'attività professionale.

Spazio aperto, dunque, a geometri, consulenti del lavoro, ragionieri, giornalisti professionisti e pubblicitari e qualsiasi altra attività professionale subordinata all'abilitazione, senza il requisito della laurea.

Singolare, comunque, appare il fondamento logico dell'interpretazione

suggerita dalla sezione Lombardia. Essa, infatti, parte dal dato letterale dell'art. 7, co. 6, novellato del Dlgs n. 165/2001, osservando che la norma, è vero, parla di *“particolare e comprovata specializzazione universitaria”*. Ma, tuttavia, non necessariamente andrebbe letta nel senso che il destinatario dell'incarico debba possedere la laurea specialistica: infatti, osserva la sezione, non vi è nessun espresso preciso riferimento testuale alla laurea o ad altro specifico diploma accademico.

Insomma, si parla di specializzazione universitaria, ma non espressamente di laurea. Ciò, dunque, consente di concludere, secondo la sezione, che per il legislatore non sarebbe rilevante tanto il possesso del titolo di studio universitario, quanto, piuttosto, ed essenzialmente, il possesso di conoscenze specialistiche acquisite ad un livello equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario.

Conclusioni

La negazione di quanto afferma la normativa, in questo caso appare estremamente evidente. L'interpretazione suggerita dalla Funzione pubblica è di apertura, ma cerca di basarsi sul rapporto di specialità-generalità delle leggi. La circolare n. 2/2008 prende atto che la L. n. 244/2007 è andata ben al di là degli intenti, incidendo in maniera diretta e grave sugli ordinamenti professionali e sul mercato del lavoro, ed ha cercato di individuare un limite al suo ventaglio applicativo, nella sussistenza di regole di diritto speciale in merito all'esercizio delle attività professionali. La sezione Lombardia è andata decisamente oltre. Nell'intento di evitare un'interpretazione *“utile”*, tale da scongiurare l'impossibilità assoluta di assegnare incarichi professionali a professionisti privi del titolo, giunge ad una lettura che considerare originale ed evolutiva della norma è fin

troppo eufemistico. Giusto il tentativo di non portare all'estremo le conseguenze della norma.

Tuttavia, appare piuttosto forzato considerare che la particolare specializzazione universitaria possa prescindere dalla laurea. Non si capisce, in effetti, da quale titolo potrebbe essere attestata una specializzazione universitaria, se non dalla laurea.

Stupisce, peraltro, che il parere apra

alla possibilità di considerare equivalente il possesso di conoscenze derivate dal percorso di studi accademici, con quello scaturente da altri tipi di percorsi, sottintendendo una piena fungibilità tra i livelli di studio universitari, ed altri livelli altrimenti acquisibili (ma non si capisce come).

Il pericolo consiste nella svalutazione (ulteriore) del titolo della laurea e nell'apertura di porte ad interpreta-

zioni surrettizie e dannose. Non è difficile profetizzare che questa lettura della particolare specializzazione universitaria potrà essere utilizzata per giustificare, ad esempio, l'assegnazione di incarichi dirigenziali, in violazione dell'obbligo del possesso del titolo di studio, ponendo l'accento su una presunta e di difficile dimostrazione dote di professionalità equivalente.

* * *

Le co.co.co. sono state eliminate?

Prima dell'entrata in vigore della L. n. 244/2007 la Corte dei conti, con le interpretazioni in particolare delle sezioni Riunite (delibera n. 6/2005) e di molte sezioni regionali di controllo, aveva pregevolmente distinto tra:

a) incarichi connessi ad esigenze lavorative cagionate da carenze qualitative di professionalità, connesse a un'alta qualificazione della competenza professionale, legata a titoli di studio elevati;

b) incarichi legati anch'essi a qualificazioni professionali elevate, in relazione alla carenza di professionalità anche quantitativa, non solo qualitativa.

In sostanza, si prendeva atto che la possibilità di attivare contratti di collaborazione coordinata e continuativa consentiva di avvalersi di attività di lavoro non solo autonomo, tipiche dell'ipotesi della carenza qualitativa, ma anche para-autonomo o para-subordinato, non tanto per fare fronte ad esigenze eccezionali, quanto piuttosto *una tantum*, connesse a particolari esigenze produttive, non ri-

chiedenti necessariamente la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato essendo sufficiente un apporto esterno.

L'effetto dell'art. 3, co. 76, della L. n. 244/2007 è indubbiamente quello di limitare quanto più possibile il ricorso alle co.co.co., intese come collaborazioni di natura para-subordinata, secondo lo schema del supporto esterno ad attività *una tantum*, per sopperire anche a deficit quantitativi. L'accento sulla particolare specializzazione universitaria tende, infatti, a limitare la possibilità di attribuire incarichi di collaborazione solo per professionalità particolarmente elevate. Il che porta alla sostanziale eliminazione delle co.co.co. Infatti, lo schema della collaborazione coordinata e continuativa non può certo applicarsi ai lavoratori autonomi veri e propri, quali i professionisti, ivi compresi quelli senza cassa^[1], che stipulano, ovviamente contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice civile. L'ipotesi di prestazioni di lavoro

autonomo regolate da contratti di co.co.co. nella sostanza diviene di scuola (il caso di un improprio modo di regolamentare il rapporto col professionista), o, comunque, limitato a soggetti che, non svolgendo in modo abituale e prevalente l'attività professionale, ad esempio perché lavoratori dipendenti, dispongono dei requisiti di professionalità richiesti dalla legge per essere destinatari di incarichi di lavoro, da regolare necessariamente con contratti di co.co.co., sempre che l'elemento del coordinamento sia effettivamente presente. Altrimenti, la forma rimane quella della co.co.co., ma la collaborazione potrebbe essere di livello così elevato e specifico da non ammettere poteri di ingerenza o coordinamento.

Le posizioni in campo

Tesi favorevole - Secondo la circolare n. 2/2008 della Funzione pubblica *"L'ulteriore precisazione operata dal legislatore, circa la necessità di una 'particolare e comprovata spe-*

[1] Vale a dire quelli non obbligati all'iscrizione a casse o enti previdenziali di categoria (talvolta perché inesistenti nell'ambito professionale nel quale operano), i quali sono tenuti a versare il contributo del 10% sul reddito professionale prodotto ed ai sensi del co. 212 dell'art. 1 della L. n. 662/1996 hanno titolo di addebitare ai committenti, in via definitiva, una parte del contributo corrispondente al 4% del compenso lordo percepito.

cializzazione universitaria', operata dall'articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, ponendo l'accento sull'elevata competenza e coordinata con il presupposto dell'assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all'interno dell'amministrazione fa ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate, con la conseguente illegittimità di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tali presupposti, rafforzando, pertanto, quanto già indicato alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 7, citato".

Tesi contraria - Già il semplice fatto che si ammetta la possibilità di affidare incarichi anche in mancanza della laurea priva di definitività il ragionamento proposto dalla Funzione pubblica.

In ogni caso, la Corte dei conti ha mostrato da subito di non condividere la posizione espressa da Palazzo Vidoni.

Prima è stata ancora una volta la sezione Lombardia, col parere 11

marzo 2008, n. 37, secondo il quale la disciplina dell'art. 7, co. 6, sarebbe riferita esclusivamente alle collaborazioni di alta professionalità, ma vi sarebbe ancora spazio per le co.co.co. per funzioni ordinarie. Limitato non tanto dalla famosa specializzazione universitaria, quanto dagli intenti di argine al precariato della L. n. 244/2007, tradotti nell'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di fare fronte ai propri fabbisogni lavorativi con personale assunto con contratto di lavoro subordinato, tipicamente a tempo indeterminato.

Il ragionamento proposto dalla sezione Lombardia è stato ripreso e fatto proprio dalla sezione delle Autonomie, deliberazione 14 marzo 2008, n. 6/AUT/2008, ove si afferma che *"l'utilizzo delle co.co.co. appare attualmente fortemente ristretto"*, sicché pare che uno spazio sia ancora possibile. Ma la sezione non lo ha individuato, anzi ha glissato del tutto sull'argomento ritenendo che *"nella presente deliberazione non viene esaminata la problematica relativa alle co.co.co. ed al-*

la loro utilizzazione concreta, in quanto nelle more del deposito della deliberazione stessa è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2-11 aprile 2008".

La delibera, però, aggiunge che gli adempimenti di cui ai co. 54-57 dell'art. 3 della L. n. 244/2007 riguardano solo gli incarichi esterni di elevata professionalità (studi, ricerche, consulenze e collaborazioni ovviamente di portata professionale superiore alle co.co.co. ordinarie), sicché è logico dedurre una connessione esclusivamente tra art. 3, co. 54-57, e art. 7, co. 6, del Dlgs n. 165/2001, che lascerebbe fuori, appunto, le co.co.co. ordinarie. Le quali, dunque, continuano ad esistere, ma non si sa entro quale ambito applicativo.

Conclusioni

Di fatto, la Corte dei conti ha qualche difficoltà a superare la dicotomia tra incarichi di elevata professionalità e incarichi di media professionalità dettata dalle sezioni Riunite nel 2005.

* * *

Le collaborazioni non sono da considerare lavoro flessibile

Alla novellazione della normativa riferita direttamente agli incarichi, secondo una chiave di lettura, si accompagna quella della modifica dell'art. 36 del Dlgs n. 165/2001, dal quale discenderebbe una restrizione del suo campo di applicazione.

Infatti, l'art. 36, dopo la novella, si limiterebbe a regolamentare le forme flessibili di lavoro subordinato, con esclusione del lavoro autonomo. Ciò priverebbe, dunque, le co.co.co. del-

la fonte giuridica derivante dalla possibilità, per le Amministrazioni pubbliche, di applicare le forme lavorative flessibili previste, invece, in ambito privatistico.

Le posizioni in campo

Tesi favorevole - La Funzione pubblica, nella circolare n. 3/2008 sostiene che *"È esclusa dall'ambito della norma anche la disciplina del lavoro autonomo due ordini di ragioni.*

Innanzitutto l'art. 36 disciplina storicamente le forme di lavoro flessibile che hanno comunque alla base un rapporto di lavoro subordinato, come confermato anche dalla sua collocazione nell'ambito di un Capo che è dedicato, tra le altre materie, all'accesso ed al fabbisogno di personale. Si può parlare di accesso solo nel caso in cui si intende procedere ad assunzione, concetto in stretta antitesi con il model-

lo atipico di lavoro autonomo. Data la natura di contratto esterno che caratterizza il lavoro autonomo il legislatore ha previsto per lo stesso una separata collocazione nell'ambito dell'art. 7, comma 6 e seguenti, dello stesso Dlgs 165/2001 che contempla le varie forme in cui esso può esprimersi che comprendono il conferimento di incarichi individuali con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa".

Tesi contraria - Le contraddizioni con le affermazioni riportate sopra non sono, in questo caso, palesemente contenute in note o circolari, ma contenute indirettamente nelle stesse circolari di Palazzo Vidoni o rinvenibili in indicazioni operative della magistratura contabile.

Una prima annotazione. La circolare 3/2008 della Funzione pubblica ritiene che si possa propriamente parlare di accesso al lavoro, solo per il caso di vere e proprie assunzioni di lavoro subordinato, che costituiscono un'antitesi rispetto al lavoro autonomo.

Non si può che concordare. Ma, stando così le cose, è lecito chiedersi perché, allora, il legislatore ha insistito sulle procedure comparative, per l'attribuzione degli incarichi di lavoro autonomo. Non trattandosi di assunzione agli impieghi, l'art. 97, co. 3, della Costituzione non assume alcun rilievo, poiché regola i concorsi per accedere alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche con rapporti di lavoro subordinato.

I primi due commi del medesimo art. 97 hanno rilievo, in quanto, ovviamente, l'azione amministrativa deve essere imparziale ed improntata al buon andamento.

Tuttavia, le procedure comparative previste dall'art. 7, co. 6-bis, del Dlgs n. 165/2001 pare siano eccessive. Specie se sono, poi, ricondotte a vere e proprie "procedure selettive", come afferma la sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nel pa-

re 6/AUT/2008. Un conto sono procedure che comparano la professionalità: in questo caso è possibile anche una comparazione tra il fabbisogno e la professionalità rilevata nel curriculum, senza che sia necessaria un confronto tra curriculum, che avvicinerrebbe in modo eccessivo ed ultroneo la procedura ad una sorta di vero e proprio concorso. Altro è la selezione, che, invece, è certamente qualcosa di simile ad un concorso, dovendo concludersi con una graduatoria, basata su valutazioni.

Né si dica che la necessità di una comparazione formalizzata con una procedura almeno para concorsuale obbedisce agli obblighi comunitari in tema di appalti. Per un verso, si deve obiettare che Funzione pubblica e Corte dei conti si sono mostrati sin qui, in maniera non convincente, guardinghi sulla possibilità che la materia degli "incarichi" possa essere regolata da tutt'altra fonte e cioè il Dlgs n. 163/2006. Non si capirebbe perché, allora, tenere conto del codice dei contratti solo in questa occasione. Comunque sia, il riferimento alla normativa europea sui contratti non potrebbe fornire supporto alcuno alla necessità di una procedura formalizzata ad evidenza pubblica. Infatti, ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. e), del citato Dlgs n. 163 del 2006, la disciplina ivi contenuta è del tutto esclusa per i contratti di lavoro, con un'esclusione radicale ed assoluta.

In sostanza, i contratti di lavoro autonomo veri e propri, non rientranti nell'espletamento dei servizi, non necessitano in via obbligatoria di procedure.

Ma di contraddizioni ve ne sono ancora altre. Rimanendo sulla necessità delle procedure comparative, essa viene negata dalla circolare n. 2 del 2008 di Palazzo Vidoni per le collaborazioni meramente occasionali, le quali sarebbero caratterizzate da un

rapporto *intuitu personae*. Un'altra esclusione parziale della disciplina dell'art. 7, co. 6 e segg., del Dlgs n. 165/2001 è evidenziata, indirettamente, dalla sezione delle Autonomie, la quale a sua volta ritiene che gli incarichi di collaborazione negli staff degli organi di governo sarebbero da considerare caratterizzati dall'*intuitu personae*.

Ora, anche in questo caso si tratta di letture tendenti a rendere meno impattante il contenuto delle norme. Tuttavia, oggettivamente il testo dell'art. 7, co. 6 e segg., non offre alcun appiglio testuale per poter ricavare la conclusione che disciplini, sia pure per implicito, ipotesi di conferimento di incarichi addirittura *intuitu personae*, senza, ovvero, tenere in alcun conto i principi desumibili dall'art. 97 della Costituzione, pure invocato come base per la disciplina generale delle procedure comparative.

L'interpretazione, fornita dalla sezione Autonomie apre, poi, uno spazio vastissimo a possibili deroghe operative all'intero sistema degli incarichi: basta, infatti, che essi siano qualificati come di staff all'organo di governo, per entrare in una sorta di sfera privilegiata, ove, addirittura, la durata può coincidere con quella del mandato elettorale: cosa del tutto inconciliabile con la necessaria temporaneità ed eccezionalità degli incarichi, postulata dalla legge e a più riprese sottolineata proprio dalle varie sezioni, anche giurisdizionali della Corte dei conti, oltre che dalla Funzione pubblica.

Ancora contraddizioni. Si afferma che la novellazione all'art. 36 del Dlgs n. 165/2001 abbia creato una cesura forte tra il lavoro subordinato e quello autonomo.

Ma se le cose stanno così, allora occorre chiedersi perché:

a) il legislatore ha previsto un percorso (che poi la stessa Funzione pubblica e la Ragioneria generale

dello Stato ritengono di rendere particolarmente tortuoso) per la stabilizzazione delle co.co.co. La loro stabilizzazione, anche se dovesse passare necessariamente per una fase di lavoro subordinato a termine, pare la riprova inconfutabile di una possibilità di osmosi tra lavoro para-autonomo e lavoro subordinato, che conferma, dunque, indirettamente la possibilità (almeno per il passato) di co.co.co. "ordinarie";

b) le spese per gli incarichi sono considerate, ancora, "spese di personale"; sia da Palazzo Vidoni, con la circolare n. 2/2008, secondo la quale nell'obiettivo di riduzione della spesa degli enti locali si collocano le co.co.co. (ma, allora, sono state eliminate o no?); sia dalla Corte dei conti, come si evince dalle "Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2008", che ancora includono le co.co.co. tra le spese di personale.

Insomma, è lavoro autonomo, però la spesa è da considerare contabilmente come fosse di lavoro subordinato.

Ma, ancora, non tutte le collaborazioni a questo fine sono uguali. Sempre la circolare n. 2/2008 ritiene che, invece, non sono da considerare come spesa di personale le prestazioni occasionali, nonostante la medesima circolare affermi l'unitarietà della fattispecie collaborazioni e prestazioni occasionali, ai fini dell'applicabilità dell'art. 7, co. 6. La Corte dei conti, invece, non sembra aver previsto o indicato simile distinzione della classificazione della spesa delle collaborazioni.

L'elenco delle contraddizioni non è finito. Sempre la circolare n. 2/2008 della Funzione pubblica afferma: "Si rappresenta, altresì che la sanzione di carattere gestionale richiamata alla fine del comma 6 dell'articolo 36 del decreto citato, riguardante il divieto di assumere in caso di violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, opera anche in caso di utilizzo illegittimo dei contratti di collaborazione,

quando questi ultimi siano stati stipulati in luogo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'intento di eludere i limiti imposti dal medesimo articolo".

Ma, allora, l'art. 36 del Dlgs n. 165 del 2001, quanto meno al co. 6, si applica anche al lavoro autonomo. Dunque, la disciplina delle collaborazioni non risulta del tutto estromessa dall'art. 36. Si tratta, quindi, ancora di "lavoro flessibile".

Conclusioni

Si riscontra una quantità di interpretazioni in conflitto con le norme e, spesso, in contraddizione anche tra loro. Frutto di un contenuto oggettivamente contraddittorio e difettoso delle norme. Le interpretazioni di Funzione pubblica e Corte dei conti si sforzano di dare razionalità all'irrazionale e, necessariamente, ad ogni tentativo di chiudere il quadro, aprono, invece, ulteriori aspetti problematici che solo il legislatore potrebbe risolvere. Con un ripensamento profondissimo e deciso della normativa, meglio se radicale e abrogativo. ■

L'individuazione delle "collaborazioni"

a cura di **Luigi Oliveri e Giuseppe Panassidi**

I problemi applicativi della disciplina relativa agli "incarichi esterni" posti, in particolare, dalla L. n. 244 del 2007 derivano, tra gli altri, dalla concreta difficoltà ad individuare la sostanza degli istituti presi in considerazione.

Il riferimento è, ovviamente, alle quattro fattispecie previste dal complesso delle norme contenute nell'art. 7, co. 6, del Dlgs n. 165 del 2001 e nell'art. 3, co. 18 e da 54 a 57, della L. n. 244/2007, ovvero:

- a)** studi;
- b)** ricerche;

- c)** consulenze;
- d)** collaborazioni.

La questione sorge perché il legislatore si è fin qui preoccupato di dettare presupposti e condizioni per l'affidamento degli incarichi, indicando alcuni criteri procedurali, senza, tuttavia, aver definito esplicitamente in cosa dette tipologie di incarichi si sostanzino. Manca, pertanto, una qualificazione di diritto positivo degli istituti giuridici in esame.

Studi, ricerche e consulenze

Per quanto riguarda gli studi, le ricerche e le consulenze, a tale caren-

za supplisce la deliberazione delle sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05. Le definizioni ivi proposte ed unanimemente accettate sono:

a) incarichi di studio: possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal Dpr n. 338 del 1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una

relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

b) incarichi di ricerca: presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione, fermo restando che il prodotto consiste comunque in uno scritto nel quale illustrare gli esiti della ricerca;

c) consulenze: riguardano le richieste di pareri ad esperti.

Collaborazioni

Non si ricava, invece, nemmeno in giurisprudenza una definizione compiuta dell'istituto della collaborazione, al di fuori, ovviamente, della collaborazione coordinata e continuativa. La quale, però, rappresenta, di stretto diritto, solo una delle possibili tipologie contrattuali per regolamentare le "collaborazioni" previste dall'art. 7, co. 6, del Dlgs n. 165/2001. Mentre, nell'immaginario collettivo, al quale pare essersi adeguato anche il legislatore, per co.co.co. si intende una prestazione sostanzialmente lavorativa subordinata, "vestita" da lavoro autonomo.

Risulta, comunque, evidente che la disciplina normativa considera la collaborazione come fattispecie autonoma rispetto alle altre. E ciò, sebbene spesso si utilizzi il termine "consulenze" per indicare in maniera complessiva e generica il fenomeno degli incarichi a soggetti esterni all'apparato amministrativo dell'amministrazione conferente.

Appare, dunque, fondamentale lo sforzo di concepire una definizione di carattere sostanziale dell'istituto delle "collaborazioni", che vada al di là del modello della collaborazione coordinata e continuativa perché, come detto poco sopra, essa rappresenta una possibile modalità di regolazione del rapporto.

È, però, opportuno soffermarsi bre-

vemente sul concetto poco sopra riportato, perché la distinzione tra l'oggetto del contratto e la forma della regolazione tra le parti è essenziale, ai fini del conseguimento del risultato che questo scritto intende raggiungere.

L'art. 7, co. 6, con la pretesa di fornire una qualificazione generale e onnicomprensiva del fenomeno "incarichi esterni", prevede che *"per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa"*.

Si nota, analizzando la norma, che il suo oggetto è dare facoltà di conferire "incarichi individuali"; lo strumento per regolare l'incarico sono i contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Pertanto, non si deve confondere tra la prestazione che l'amministrazione acquisisce e richiede al destinatario dell'incarico, e lo strumento contrattuale utilizzato per definire i rapporti reciproci.

La collaborazione, intesa come particolare e specifico incarico di lavoro autonomo, allora, non coincide con la "collaborazione coordinata e continuativa", che invece è una possibile modalità di regolazione contrattuale.

La conferma che la collaborazione, nell'accezione fornita soprattutto dalle disposizioni della L. n. 244/2007 coincide, nella sostanza, col concetto generale di "incarico" si reperisce sempre nell'art. 7, co. 6, lett. d), del Dlgs n. 165 del 2001, ove il legislatore prescrive che ai fini della legittimità degli incarichi *"devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione"*.

Si può trarre, allora, qualche iniziale conclusione. La normativa regolamenta alcune forme di "incarichi esterni" tipiche, rientranti, cioè, all'interno di schemi negoziali precisi. Si tratta degli studi, delle ricerche e delle consulenze. Tali prestazioni hanno una disciplina duplice: quella generale, di cui all'art. 7, co. 6, del Dlgs n. 165/2001 e quella speciale, determinata dall'art. 1, co. 173, della L. n. 266/2005 e dall'art. 3, co. 18 e da 54 a 57, della L. n. 244/2007. La combinazione di queste disposizioni evidenzia con sufficiente chiarezza condizioni, presupposti e procedure per l'assegnazione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza. E risulta abbastanza evidente che in particolare studi, ricerche e consulenze sono per loro natura da considerare incarichi di alta professionalità, richiedenti titoli di studio particolarmente elevati, quali la laurea almeno specialistica, tali da giustificare la necessità di ricorrere a professionisti esterni.

Ovviamente, però, studi, ricerche e consulenze, per quanto rappresentino un insieme molto ampio di attività oggetto degli incarichi esterni, non esauriscono le ipotesi di affidamento di prestazioni di lavoro autonomo al di fuori della dotazione organica.

Pertanto, concretamente, studi, ricerche e consulenze trovano una disciplina compiuta nelle norme della L. n. 244/2007 e nelle definizioni indicate nella deliberazione delle sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05. Di fatto, questo complesso di norme attribuisce all'art. 7, co. 6, del Dlgs n. 165/2001 una funzione di fatto solo residuale o di completamento per la specifica fattispecie.

A ben vedere, l'art. 7, co. 6, del Dlgs n. 165/2001 è proprio caratte-

rizzato da una funzione suppletiva e residuale. La Funzione pubblica nella circolare n. 2/2008^[1] ha considerato tale norma come disposizione di carattere generale (come tale, derogata da discipline speciali alla base del conferimento di specifici incarichi), dell'intera fattispecie degli "incarichi esterni".

A ben vedere, l'art. 7, co. 6, non è una norma sostanziale, ma procedimentale, il cui scopo consiste nell'evidenziare le condizioni ed i presupposti perché le amministrazioni pubbliche conferiscano incarichi di lavoro autonomo. Infatti, non qualifica un rapporto di lavoro autonomo tipico, specifico e particolare per la Pubblica amministrazione. Per questa ragione, dottrina e giurisprudenza unanimi ritengono che la fattispecie sostanziale oggetto dell'art. 7, co. 6, sia costituita dalle prestazioni di cui agli artt. 2222-2238 del codice civile, dall'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile e dalle discipline tributarie e di diritto comune.

Per queste ragioni, non appare corretto attribuire all'art. 7, co. 6, la portata di norma di diritto sostanziale, né la possibilità di regolare l'oggetto concreto degli incarichi. Se così non fosse, allora l'art. 7, co. 6, avrebbe definito le fattispecie contrattuali, senza limitarsi a richiamare, invece, gli astratti modelli contrattuali delle collaborazioni e delle prestazioni contrattuali. Ciò significa, allora, che tutte le prestazioni contrattuali concrete,

quelle che definiscono l'oggetto dell'attività di lavoro autonomo, restano regolate dalle norme particolari ad esse dedicate, laddove sussistenti. Per fare alcuni esempi, la prestazione d'opera dell'artigiano trova solo nell'art. 2222 del codice civile la sua regolamentazione; tutte le specifiche attività professionali regolate dalle tariffe sono regolate dal combinato disposto di queste e le norme di cui all'art. 2229 del codice civile.

Allora, data la generalità e residualità dell'art. 7, co. 6, e visto che esso non ha fornito una qualificazione della "collaborazione", né si può considerare rivolto alla sola disciplina delle co.co.co., occorre tentare di reperire un significato del termine "collaborazione", finalizzato a dare un senso alla norma.

Si può ipotizzare, dunque, che la disciplina sostanziale delle collaborazioni sia diversa da quella delle attività di lavoro autonomo già definite da leggi o interpretazioni giurisprudenziali.

Lungo questa strada, si potrebbe considerare che l'art. 7, co. 6, quando parla delle collaborazioni si riferisce esclusivamente ai contratti che non connotano una prestazione professionale a risultato unico ed oggetto definito (la progettazione, il parere, lo studio, la ricerca, la realizzazione di un *opus*, la direzione artistica), ma una strutturazione complessa di un'insieme di attività, a supporto degli uffici amministrativi, misu-

rate da una serie di prodotti o risultati.

Per essere più espliciti, la consulenza si risolve nell'esame di una questione, che il consulente può certamente svolgere in totale autonomia, senza alcun contatto o coordinamento col committente, ed ha un prodotto unico e determinato: il parere, che esaurisce la prestazione, ricondotta, dunque, all'espletamento di una sola attività (per quanto complessa e di elevata professionalità) circoscritta nel tempo e nei modi della sua attuazione.

La collaborazione, invece:

a) non riguarda il compimento di una sola attività: la collaborazione sottintende certamente la ripetizione, in un arco di tempo, della stessa o di più attività, necessarie alla corretta esecuzione della prestazione;

b) è caratterizzata, dunque, dalla combinazione di più azioni: l'insieme complesso è il *proprium* della collaborazione, il valore aggiunto che il committente ricava dalla prestazione del lavoratore autonomo;

c) non viene svolta in totale autonomia: il collaboratore, proprio perché chiamato a compiere un insieme di azioni, anche se lavoratore autonomo, e dunque non soggetto ai poteri organizzativi e gerarchici del datore, deve essere guidato nel compimento delle sue attività, allo scopo di garantire la coerenza col programma operativo e le esigenze; si tratta di un coordinamento progettuale, non del più intenso sistema di integrazione nell'azienda, proprio

[1] Secondo la circolare: "l'articolo 7, comma 6 e seguenti, costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica. È questo il caso della progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici). I principi ivi richiamati di derivazione comunitaria, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, richiedono, per l'affidamento di incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, l'attivazione di procedure di trasparenza e comparazione (articolo 91, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 2006) che possono trovare concreta attuazione secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle altre disposizioni in materia".

della co.co.co. o della co.co.pro., ma che, comunque, richiede contatti diretti col collaboratore e, non di rado, la messa a sua disposizione di strumenti, banche dati, strumenti dell'ente committente;

d) non porta necessariamente al conseguimento di un risultato singolo: piuttosto di una serie di risultati, connessi alla complessa strutturazione della prestazione, suddivisibili in stati di avanzamento, tutti preordinati al risultato finale, ovvero l'acquisizione da parte dell'ente committente di quella professionalità necessaria a risolvere i problemi operativi, fonte dell'assegnazione dell'incarico.

La definizione di collaborazione qui proposta, come insieme residuale di prestazioni non tipizzate, la rende, dunque, un contratto misto, nel quale rimane rilevante l'autonomia del destinatario, sì da non sconfinare nel concetto di prestazione "parasubordinata", ma emerge una funzione di coordinamento delle varie attività da parte del committente, che la distingue dalla prestazione d'opera professionale vera e propria.

Dato il carattere misto e visto che il risultato deriva da un'insieme di attività, la prestazione ricadente nella "collaborazione" non è ricavabile nei tariffari, tra le attività in gergo definite "a vacanza", o dai codici Cpv di cui all'allegato IIA e IIB del Dlgs n. 163/2006.

Quest'ultima osservazione aiuta a dirimere, allora, un altro dubbio: se le prestazioni specificatamente regolate dal codice dei contratti rientrano nel concetto generale di incarichi o collaborazioni esterne. Alla luce del concetto di collaborazione

come espresso prima, la risposta appare negativa, soprattutto perché nella prestazione di servizi non assume valore rilevante il coordinamento con gli uffici e l'eventuale utilizzo di risorse strumentali, messe a disposizione dall'ente.

Qualificata la collaborazione come indicato prima, allora si può trovare una conferma: l'art. 7, co. 6, del Dlgs n. 165/2001 non regola la fattispecie sostanziale della "collaborazione", ma la cita come rapporto complesso e, contemporaneamente, come forma contrattuale.

Infatti, la "veste" del negozio tra l'amministrazione conferente e l'incaricato, a seconda dello *status* giuridico di questo, può essere quella del contratto d'opera professionale o quella della collaborazione coordinata e continuativa (o anche a progetto, vista l'assoluta coincidenza della fattispecie regolata dall'art. 7, co. 6, del Dlgs n. 165/2001 e quella di cui all'articolo 61 e segg. del Dlgs n. 276 del 2003), o della prestazione occasionale.

Contratto d'opera professionale

Si tratterà di contratto d'opera professionale, quando il destinatario svolge l'attività oggetto dell'incarico per professione abituale e risulti iscritto agli albi professionali o, comunque, risulti essere un "professionista senza cassa"^[2]. Ovviamente un artigiano ed un professionista stipuleranno veri e propri contratti di prestazione d'opera professionale, applicando, oltre tutto, le regole sui compensi e di natura previdenziale proprie del loro *status* di professionisti.

L'ente e l'incaricato stipuleranno,

invece, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, quando l'incaricato non svolge in via abituale la professione e, dunque, non può qualificarsi come professionista. È il caso dei lavoratori dipendenti, come, ad esempio, un professore universitario che non eserciti attività professionali, il quale, se chiamato a svolgere una prestazione d'opera intellettuale, pur realizzando un'attività di lavoro autonomo che dal punto di vista sostanziale rientra nella disciplina di cui all'art. 2229 e seguenti del codice civile, non stipulerà un contratto nella forma di contratto d'opera, ma nella forma di collaborazione.

Il contratto può assumere la veste di prestazione occasionale, non tanto se connesso ad una specifica ed unica prestazione, quanto se di importo inferiore ai 5mila euro e di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno, potendosi certamente applicare i canoni normativi di cui all'art. 61, co. 2, norma che ha definito in modo chiaro la fattispecie. In ogni caso, se la prestazione è svolta da chi soggettivamente dispone della qualifica di professionista, pare possa e debba avere la veste di contratto d'opera professionale.

Anche per quanto riguarda le prestazioni di servizio vere e proprie, non qualificabili come collaborazioni e disciplinate dal Dlgs n. 163 del 2006, non occorre confondere tra veste contrattuale e fattispecie sostanziale, come indurrebbe a ritenere un'erronea lettura della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 29 gennaio 2008, n. 263.

Fermo rimanendo l'oggetto della

[2] Si tratta di quella larga fascia di professionisti non obbligati all'iscrizione a casse o enti previdenziali di categoria (talvolta perché inesistenti nell'ambito professionale nel quale operano), i quali sono tenuti a versare il contributo del 10% sul reddito professionale prodotto: ai sensi del comma 212 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 detti professionisti obbligati al versamento del 10% del compenso lordo percepito, hanno titolo di addebitare ai committenti, in via definitiva, una parte del contributo previdenziale, corrispondente al 4 per cento.

prestazione, ad esempio la progettazione di opera pubblica, la persona fisica stipulerà un contratto d'opera professionale, ai sensi degli artt. 2229-2238 del codice civile; la persona giuridica, un contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1655 e seguenti del codice civile. A nulla rileva, infatti, il riferimento al concetto di imprenditore o prestatore di sola *locatio operis*. Infatti, tale distinzione non è affatto prevista e considerata rilevante dall'ordinamento comunitario, dal quale deriva la disciplina degli appalti di servizi; né assume importanza la qualificazione del prestatore come persona fisica o giuridica. Se la prestazione richiesta è identica - come nell'esempio la progettazione - a concorrere possono essere soggetti giuridici estremamente diversi (come espressamente consente il Dlgs n. 163/2006), sicché ciò che cambia non è il rapporto

sostanziale, la prestazione da rendere, ma solo la forma del contratto. Se si incorre nell'errore di considerare prevalenti gli aspetti formali, il rischio è di attribuire all'art. 7, co. 6, una forza espansiva che non gli è propria, creando problemi applicativi della norma, superiori a quelli che già la L. n. 244/2007 ha di per sé posto.

Altre forme di incarichi

Un'ultima osservazione, non certo per importanza, che può essere collocata in questo dibattito sulla qualità delle prestazioni professionali a servizio della Pubblica amministrazione. Sembra, infatti, che a tanto rigore per le collaborazioni, le consulenze, gli studi e le ricerche, non corrisponde analoga attenzione per altre forme di incarichi, di sicuro maggiore rilievo, per i quali rimane una discrezionalità amministrativa

talmente ampia da sfociare spesso nell'"arbitrio". Ciò in nome di uno *spoyl sistem*, per così dire all'italiana, che sta contribuendo a vanificare il progetto di riforma della Pubblica amministrazione avviato negli anni '90. Il riferimento, ad esempio, è alla figura del direttore generale degli enti locali, per il quale la normativa non prevede nessun requisito minimo di professionalità per l'accesso, lasciando spazi infiniti all'autonomia regolamentare degli enti locali. Il riferimento è anche alla figura del segretario comunale e provinciale, la cui scelta fortemente fiduciaria, o, come sostiene certa giurisprudenza, collegata a parametri di amicizia o di simpatia (Tribunale di Como, sentenza 15 febbraio 2007, n. 26), non è idonea ad assicurare che all'interno dell'organizzazione pubblica siano inserite professionalità adeguatamente selezionate. ■

BancaDatiOnLine



Sistema Enti Locali

Un prodotto unico
con tutte le soluzioni per l'Ente Locale.
Contenuti aggiornati e servizi esclusivi.
Da oggi ancora più completo!

NOVITÀ
 RICHIESTA
 OGGI STESSO
 MAGGIORI INFORMAZIONI!



www.sistemaentilocali.ilsole24ore.com

Sistema Enti Locali è la piattaforma pratica e completa che consente, grazie alla ricerca integrata sulle banche dati del Sole 24 ORE, di accedere a tutte le informazioni di interesse per i Responsabili dei diversi uffici dell'ente locale: • **ambiente** • **appalti** • **contabilità e bilanci** • **edilizia** • **gestione del personale** • **sicurezza** • **tributi** • **legale** • **urbanistica**.

Tutti i documenti di: • **Legislazione vigente** (comunitaria, nazionale, regionale) • **Prassi amministrativa** (nazionale e regionale) • **Giurisprudenza** (in forma integrale e/o massimata).

NOVITÀ 2007: Quotidiano degli Enti locali
Il servizio quotidiano di informazione e aggiornamento on line

- ✓ **Rassegna stampa**
- ✓ **In evidenza**
- ✓ **News**
- ✓ **L'Osservatorio di giurisprudenza**

...e con **Sistema Enti Locali TOP** le Riviste specializzate del Sole 24 ORE



Per maggiori informazioni: www.agenti24.it/coupon417

www.ilsole24ore.com/pa